Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Martedì, 5 luglio 1927 - ANNO V — **Numero 153**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1348.**

LEGGE 23 giugno 1927, n. **1066**.
Leva marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto è stabilito dal successivo art. 59, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'Armata i condannati, in applicazione del Codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione, che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna pronunciata da un giudice straniero ad una pena corrispondente ad alcuna di quelle suindicate produce la esclusione dal servizio militare per decisione del Ministero per la marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

TITOLO II.

Delle leve di mare.

CAPITOLO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

Art. 3.

Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), siano stati o siano inscritti fra la gente di mare sia di 1ª che di 2ª categoria in base alle disposizioni del Codice per la marina mercantile, o comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto o la pesca all'estero, o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o di battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione; oppure prestino normalmente servizio alle tonnare per la manovra delle reti; oppure esercitino il mestiere di scaricatori di porto;

2. Gli operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria che sotto qualsiasi titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della Regia marina;

3. Coloro che abbiano esercitato od esercitino il mestiere di mastro d'ascia, calafato o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune;

4. Gli operai che siano stati e siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi, ovvero alla costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari o in generale di qualsiasi materiale di allestimento navi, o a costruzioni aeronautiche marine;

5. Gli operai che siano stati o che siano tuttora addetti come fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici, od industriali compresi nelle città o paesi costieri, e tutti coloro che, sotto qualsiasi titolo, siano stati o siano tuttora in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune, o che in qualsiasi modo abbiano prestato o prestino servizio presso i fari e segnalamenti marittimi;

6. I radiotelegrafisti navali;

7. Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il proscioglimento dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Regia marina;

8. Coloro che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria navale e superati i relativi esami, o che abbiano conseguito il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale oppure la laurea di magistero od in scienze economiche e commerciali presso l'Istituto superiore navale di Napoli; nonchè quelli che siano stati o sono inscritti presso Scuole di ingegneria ramo navale, presso Istituti o Scuole superiori navali e istituti nautici e scuole nautiche.

Per la Scuola di ingegneria navale di Genova, sono soggetti alla leva marittima i giovani che, all'epoca sopraindicata, si trovino regolarmente inscritti ai corsi di applicazione nel ramo della ingegneria navale;

9. Coloro che abbiano appartenuto in qualità di marinaretti alle navi scuola marinaretti dell'Opera nazionale di Patronato;

10. Coloro che abbiano fatto parte, in qualità di allievi, di scuole marittime peschereccie o professionali per la maestranza marittima, o di qualsiasi altra scuola di carattere marinaresco, e coloro che siano o siano stati inscritti a corsi premarinari.

Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe che le Regie capitanerie di porto sono tenute a compilare ed a presentare al Comando superiore del C. R. E. M. nelle epoche e con le modalità stabilite dal regolamento, risultasse che il numero degli inscritti ecceda il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Ministero della marina ordinerà la non inscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli inscritti eccedenti, dando la precedenza a quelli che ne facciano domanda, in quanto ciò sia consentito dalle esigenze di servizio.

. . . . .

Art. 4.

Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'art. 3 della presente legge, nonchè coloro che sono indicati nel successivo articolo 30.

Essi vengono cancellati dalle liste di leva di terra.

Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare in base ai requisiti determinati nel precedente articolo 3 o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva è fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età gli inscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, tale termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 20° anno di età.

Art. 5.

Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe.

Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno.

Art. 6.

I giovani già inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino alla data di pubblicazione del manifesto per la chiamata della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al capo dell'amministrazione del Comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. La predetta autorità ha l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

Per gli inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o siano stati per motivi speciali avviati in anticipato congedo o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che sopraintende all'espatrio degli emigranti deve notificare alla competente capitaneria di porto, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

La facoltà di emigrare, consentita agli inscritti di leva ed ai militari di cui ai commi precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per la guerra.

CAPITOLO II.

Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva.

Art. 7.

Il Ministro per la marina provvede e sovraintende alla leva di mare.

Lo svolgimento delle operazioni di leva, in base alle direttive del Comando superiore del C. R. E. M. all'uopo delegato dal Ministero della marina, è affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Ai comandanti di porto è affidato il compito di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nella propria giurisdizione, affinchè nessuno degli operai che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge sfugga alla iscrizione nella leva marittima.

Art. 8.

Spetta ai tribunali ordinari:

1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

3° pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.

Art. 9.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

Art. 10.

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal comandante di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del capo dell'amministrazione comunale del capoluogo del compartimento marittimo, o persona da lui designata in sua vece, di un altro membro pure da lui designato, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

Un ufficiale subalterno delle capitanerie od in mancanza un sottufficiale ed un impiegato d'ordine dello stesso ufficio funzionerà da segretario del consiglio di leva.

Nelle sedute per l'esame degli inscritti un ufficiale medico della R. Marina o del R. Esercito, od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualità di perito sanitario.

Il Consiglio di leva dichiarerà abili solo quelli sui quali non vi sia alcun dubbio sulla loro idoneità al servizio militare. Per i casi dubbi si atterrà alle disposizioni di cui al successivo articolo 33.

La decisione di idoneità pronunciata dal Consiglio di leva è definitiva. Pertanto ogni ulteriore accertamento sanitario avrà luogo dopo l'invio al Corpo trattandosi di militare.

Art. 11.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

Art. 12.

Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

Art. 13.

Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori di Stato Maggiore della Regia marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

CAPITOLO III.

Chiamata della leva - Presentazione degli inscritti.

Art. 14.

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono inscritti compiono il 20° anno della loro età, o nel primo semestre dell'anno successivo.

Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal Comando superiore del C. R. E. M., fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti.

Art. 15.

Gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nel termine di dieci giorni da quello stabilito per la prima seduta.

Gli inscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento più vicino, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di 20 giorni.

Gli inscritti che, per legittimi e giustificati motivi, dei quali hanno l'obbligo di dare subito notizia alla capitaneria di porto, non possano presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dal presente articolo, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che, volta per volta, sarà stabilita dal Ministero della marina.

La sessione completiva avrà la durata di quattro mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.

Il Consiglio di leva potrà riunirsi anche in sedute suppletive nel periodo intercorrente fra la chiusura della 1ª sessione e quella della 2ª, quando ciò sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla presente legge.

Art. 16.

Gli inscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

I pescatori di coralli, spugne e tonno o addetti ad altre pesche periodiche, che il Ministero della Marina crederà di indicare annualmente, che si trovassero impegnati nella campagna di pesca possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

Per gli altri casi di inscritti che si trovino all'estero si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 17.

Art. 17.

1° I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della marina ai Consigli di leva dai quali gli inscritti dipendono.

2° I militari di cui ai precedenti commi sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

3° Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero o investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

4° Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, ed i tre mesi se provengono da paesi europei e del bacino mediterraneo.

Ai nazionali inscritti marittimi residenti in Libia, Eritrea, Somalia Italiana, e nell'oltre Giuba, nonchè a Rodi e nelle isole del Dodecanneso si applicano norme da stabilirsi con il regolamento.

Art. 18.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover rimpatriare per venire arruolati.

Art. 19.

Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di riduzione di ferma e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi previsti dall'art. 2.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

Art. 20.

I casi di riduzione di ferma sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

Art. 21.

Nel caso in cui l'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di riduzione di ferma invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni completive, per provare il suo diritto.

Art. 22.

Il Consiglio di leva sospende l'esame degli inscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono intraprendere il servizio militare, fino a che non sia cessato il motivo.

Art. 23.

Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riduzioni di ferma, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate a tenore dell'art. 13.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta l'ultimo comma del precedente articolo 14.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le riduzioni di ferma ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'art. 92.

Art. 24.

Agli inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di leva di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alle armi o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 8, saranno accordati 11 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio innanzi ai tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il corpo Reale equipaggi marittimi, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

Art. 25.

Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

Art. 26.

Gli inscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati dai comandanti di porto in una sola categoria ed avviati sotto le armi, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'art. 56.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie categorie e specialità del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.

Art. 27.

Per l'assegnazione alle categorie del corpo Reale equipaggi marittimi e per la classifica degli arruolati di leva valgono le norme stabilite dall'art. 36 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

Art. 28.

Per la classifica delle reclute di leva che all'atto dello arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgono le norme stabilite dall'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reali equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

Art. 29.

Sono arruolati nel corpo Reale equipaggi marittimi con destinazione a terra coloro che:

a) essendo stati dichiarati una volta rivedibili in base al successivo art. 32, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilità per essere riformati;

b) risultano affetti da imperfezioni od infermità per le quali è prevista l'assegnazione ai servizi sedentari nell'apposito elenco approvato con decreto Reale.

Art. 30.

Sono computati al servizio gli inscritti della classe chiamata che si trovino arruolati come volontari nella Regia marina eccettuati gli arruolati in base al successivo articolo 53 purchè abbiano diritto a riduzione di ferma.

Coloro invece che si trovino arruolati in un corpo del Regio esercito, nella Regia guardia di finanza o nelle truppe coloniali o negli agenti di pubblica sicurezza o comunque incorporati nella R. aeronautica, saranno cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di terra; quelli invece che al momento della chiamata alle armi si trovino incorporati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle colonie saranno arruolati quali presunti abili e dispensati temporaneamente dal servizio finchè durino in tale posizione.

Per questi ultimi, il servizio in Colonia, purchè di durata non minore di mesi 3, è computato a scomputo della ferma di leva cui fossero soggetti.

Capitolo IV.

Delle riforme.

Art. 31.

Gli inscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto sono descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina ed approvato con decreto Reale.

Art. 32.

Gli inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in tale seconda visita risultassero inabili, vengono riformati.

Art. 33.

Negli elenchi delle infermità ed imperfezioni di cui agli articoli 29 e 31 sono indicati i casi in cui la decisione del Consiglio di leva deve essere preceduta dall'osservazione dell'inscritto presso un ospedale della R. Marina o del R. Esercito. Tuttavia nei casi dubbi, per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno dei detti ospedali anche quando l'osservazione non sia prescritta.

Art. 34.

La riforma pronunciata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli inscritti e dall'autorità militare marittima a riguardo di militari arruolati alle armi od in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministero della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

Capitolo V.

Della riduzione di ferma a tre mesi.

Art. 35.

Agli inscritti che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 è concessa la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva. La riduzione della ferma è concessa solo quando l'inscritto dimostri di aver frequentato i corsi d'istruzione premarinara o premilitare nella località ove non esista la premarinara ed ottenuto i prescritti brevetti di idoneità per detti corsi, oppure dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Tutti gli ammessi alla ferma ridotta possono essere chiamati alle armi per compiere tale servizio, a gruppi ed in epoche diverse, con ordine del Ministero della marina.

Art. 36.

Hanno titolo alla riduzione della ferma a tre mesi gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

11° orfano di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo articolo 39;

12° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite ed infermità contratte a causa di servizio militare;

13° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti e mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

I figli naturali, legalmente riconosciuti, possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore comune e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

I figli adottivi possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

Art. 37.

La riduzione della ferma per i titoli previsti ai numeri 12 e 13 dell'articolo precedente è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, e cioè che non abbia superato i 39 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è chiamata la classe, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, l'assegnazione od il passaggio alla 2ª o 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª e 3ª categoria o delle riduzioni di ferma comunque concesse a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi almeno per un anno.

I titoli di cui al presente articolo ed all'art. 36 danno diritto alla riduzione di ferma qualora risultino perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale gli inscritti concorrono o vengano a verificarsi durante la 1ª sessione della leva stessa.

Art. 38.

La riduzione della ferma spetta altresì ai militari di leva che, dopo l'arruolamento, vengono a trovarsi in una delle condizioni stabilite nei precedenti articoli 36 e 37, previa decisione del Consiglio di leva, in seguito a domanda documentata degli stessi militari.

Però l'età del padre e quella dell'avo contemplata nell'articolo 36 non danno diritto a tale riduzione, per l'inscritto già arruolato.

Art. 39.

Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del Codice civile;

3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbono rimanere per anni dodici o più decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.

Capitolo VI.

Rinvii e ritardi della prestazione del servizio militare.

Art. 40.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale, o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza in una scuola agraria, industriale o commerciale, corrispondenti a quelle di 2° grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che saranno specificate dal Ministero della marina di concerto con quello della pubblica istruzione.

Art. 41.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei per fatto di leva dovessero prestar servizio nello stesso tempo, uno dei due potrà, su richiesta della famiglia, ottenere il ritardo fino a che l'altro abbia compiuto la ferma.

Art. 42.

Gli inscritti di leva marittima appartenenti alla classe chiamata o a classi precedenti, che all'atto della prestazione del servizio militare posseggano il diploma di licenza d'Istituto nautico, della sezione di capitano marittimo o macchinista navale o costruttore navale, potranno aspirare ai corsi per conseguire il grado di ufficiale di complemento nei Corpi militari della R. marina: e cioè, rispettivamente negli ufficiali di Stato maggiore, negli ufficiali per la direzione delle macchine e negli ufficiali del corpo R. equipaggi marittimi (categoria meccanici).

I diplomati nautici che si trovano nelle condizioni sopraindicate e che aspirano a seguire il corso, sono ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare fino alla data di inizio del primo prossimo corso, fermo restando che la ferma decorrerà da tale data.

Non potranno aspirare a divenire ufficiali di complemento i diplomati suddetti che si trovino in una delle condizioni

per ottenere la riduzione di ferma, a meno che non rinunzino a tale beneficio.

Le norme per i concorsi, per i tirocini pratici e per i corsi necessari a conseguire la nomina ad ufficiali di complemento saranno determinate da apposito regolamento.

Gli inscritti di leva marittima laureati nelle Università (facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia e nelle Scuole di farmacia), nell'Istituto superiore navale di Napoli ed Istituti di scienze economiche e commerciali; gli inscritti di leva marittima che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria, ramo navale o industriale, e superati i relativi esami; ed i licenziati della Scuola superiore di costruzioni navali di Trieste faranno, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per poter concorrere a conseguire il grado di ufficiali di complemento nei vari Corpi militari della Regia marina, secondo il titolo posseduto: ufficiali di Stato Maggiore, ufficiali del Genio navale, ufficiali Armi navali, ufficiali medici, ufficiali chimico-farmacisti, ufficiali commissari, ufficiali delle capitanerie di porto e ufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

Annualmente il Ministro per la marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, per ciascun corpo, fisserà il numero dei posti da mettere a concorso, distintamente per i diplomati, i laureati ed i licenziati.

I diplomati, i laureati ed i licenziati che non siano ammessi a seguire i corsi di complemento e quelli che, pur essendo ammessi, non risultino idonei adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato nel corpo Reale equipaggi marittimi, secondo quanto sarà determinato dal regolamento.

I diplomati degli Istituti nautici e i laureati e licenziati che rinunziano a frequentare i corsi od i tirocini per ufficiale di complemento, all'atto della chiamata della loro classe, assumeranno senz'altro servizio nel corpo Reale equipaggi marittimi.

Il Ministro per la marina, in determinati limiti stabiliti annualmente, ha facoltà di concedere il trasferimento alla leva di terra dei diplomati nautici; nonchè dei laureati licenziati, i quali ne facciano esplicita domanda, prima di essere avviati alle armi.

Agli studenti delle Regie università e delle Regie scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami si applicano, per l'ammissione negli ufficiali di complemento, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, e sue successive modificazioni.

Per le reclute di leva che all'atto dell'arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgono le norme di cui all'art. 40 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto del 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

Art. 43.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori nonchè gli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali, e delle scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali, che verranno designati dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, possono in tempo di pace ottenere dal Ministero della marina di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa età, ed anche prima se abbiano terminato gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; e però sono obbligati ad intraprendere servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata alle armi.

Il ritardo della prestazione del servizio militare è pure concesso agli inscritti che, all'atto della chiamata della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti nautici o delle altre scuole medie di grado superiore che saranno designate dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, nonchè ai candidati agli esami finali di detto corso che siano caduti in non più di due materie. Lo stesso ritardo è concesso anche ai candidati esterni alla licenza di un R. Istituto nautico i quali, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, abbiano già conseguito il titolo necessario per la ammissione al quarto anno di corso di un R. Istituto nautico oppure si siano già presentati agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e siano caduti in non più di due materie.

Per gli studenti di cui al presente articolo cessa l'ottenuto beneficio quando siano esaurite le sessioni nelle quali avrebbero dovuto conseguire il relativo titolo di idoneità o quando, dopo il conseguimento di esso, non continuino gli studi nelle Università ovvero in altri Istituti superiori.

Art. 44.

Gli studenti delle Università e degli altri Istituti superiori, ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare in base al precedente art. 43, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando si siano venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà universitaria o per l'Istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di avere conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro Istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

Art. 45.

Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o delle Colonie italiane od in istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, o come studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica avviati al sacerdozio cattolico, e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la prestazione del servizio militare sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero in qualità di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualità di missionari, per avere già com-

piuti gli studi preparatori in uno degli istituti indicati nel 1° comma del presente articolo, sempre che a loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Il Ministero della marina, d'accordo col Ministero degli affari esteri, potrà annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualità di missionari all'estero.

Gli inscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti italiani all'estero riconosciuti come tali, od in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dall'art. 6 della presente legge per gli inscritti che emigrano a scopo di lavoro.

Ai militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime nei territori del Regno o delle Colonie, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, concernenti la dispensa provvisoria o definitiva.

Art. 46.

Potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un ritardo alla prestazione del servizio militare o il rinvio in anticipato congedo non superiore a due mesi computabili nella ferma di leva, agli iscritti, dopo arruolati dalle capitanerie di porto, i quali comprovino di avere frequentato un corso d'istruzione premarinara ed abbiano ottenuto il prescritto brevetto di idoneità dalle speciali commissioni della Regia marina.

A coloro che furono allievi dell'Accademia navale può essere accordata una analoga concessione di invio in anticipato congedo per un periodo di tempo che sarà stabilito volta per volta dal Ministero, ma che in ogni caso non potrà superare la metà del tempo trascorso all'Accademia prima della chiamata alle armi della rispettiva classe di leva.

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

Art. 47.

Le norme per gli arruolamenti volontari nel corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme fissate negli articoli seguenti.

Art. 48.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi marittimi quando soddisfino alle seguenti condizioni:

1° abbiano un'età compresa fra i limiti minimi e massimi di cui all'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e successive modificazioni;

2° non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26° anno di età;

3° abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;

4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, truffa, e abuso di confidenza, o associazione per delinquere;

5° producano l'attestazione di buona condotta;

6° se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli inscritti nelle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

Art. 49.

Gli arruolamenti volontari ed a premio nel corpo Reale equipaggi marittimi sono regolati dal Ministero della marina ed è devoluta al Comando superiore del C.R.E.M. la facoltà di dar luogo alle ammissioni in base alla legge sull'ordinamento del C.R.E.M. e alle disposizioni regolamentari relative alle specialità di cui si compone il Corpo. La legge stessa prevede i casi in cui il militare è prosciolto dall'arruolamento volontariamente contratto oppure è ammesso ad una riduzione della ferma volontaria.

Art. 50.

Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi marittimi per anticipazione di leva i giovani che posseggono i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, di cui all'art. 3 della presente legge, e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti volontari, salvo che il proscioglimento abbia avuto luogo per inidoneità fisica.

I giovani di cui al precedente comma devono contrarre la ferma volontaria di tre anni prevista dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi con la decorrenza stabilita dall'ordinamento stesso. I requisiti necessari saranno determinati dal Ministro per la marina il quale potrà all'uopo delegare il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 51.

Possono altresì mediante concorso essere ammessi a frequentare i corsi per ufficiali di complemento i diplomati nautici che avendo i requisiti richiesti ed essendo risultati idonei alla prescritta visita medica intendano contrarre arruolamento volontario nella R. marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni quattro o sei. Essi, qualora non conseguissero la nomina ad ufficiale, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratta con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Art. 52.

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 53.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministero della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di età fissato dall'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Art. 54.

Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situa-

zione della famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli potrà essere ammesso, per determinazione del Ministero della marina, a conseguire la riduzione di ferma, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti potrà essere prosciolto dalla ferma volontaria contratta salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.

TITOLO IV.

Della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo del servizio

Art. 55.

L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 20° anno di età.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari; essa è, a seconda dei casi, di sei, di quattro e di tre anni, di ventotto e di tre mesi.

Art. 56.

La durata della ferma ordinaria di leva è di ventotto mesi, e decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Contraggono la ferma di ventotto mesi gli inscritti di leva e di tre mesi quelli di essi che sono ammessi alla riduzione di ferma.

E' però in facoltà del Ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti sia effettivi con obblighi di leva sia di complemento anche individualmente, e dei militari del corpo Reale equipaggi marittimi della classe anziana anche per categorie e specialità.

Art. 57.

Contraggono la ferma di sei, di quattro e di tre anni i volontari, e la decorrenza è regolata dal testo unico dell'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad ufficiale subalterno in uno dei corpi militari della Regia marina debbono contrarre arruolamento volontario nella R. marina con la ferma nel corpo Reale equipaggi marittimi della durata e decorrenza stabilita dalla legge sull'ordinamento della Regia marina.

Art. 58.

Per la commutazione della ferma di leva in quella volontaria di quattro o di sei anni e per gli effetti della stessa valgono le norme stabilite dall'art. 8 e dall'art. 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Art. 59.

Compiuta la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato rimanendo ascritti al corpo Reale equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, dopo di che saranno avviati in congedo assoluto.

Tale disposizione non è applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al R. Esercito e continueranno a rimanere incorporati nel R. esercito.

Art. 60.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari dovranno prestare, sotto le armi, tanto servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e se di leva il tempo prestato sotto le armi dalla classe cui sono trasferiti. Questi ultimi saranno considerati come trasferiti di classe per tanti anni quanti sono quelli dell'interruzione computando per anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.

Art. 61.

I militari dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati sotto le armi, in totalità o per compartimenti marittimi, ovvero per classi, o per contingenti di classi come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna o per la istruzione loro quanto per mobilitazione od altra eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

I volontari all'atto del congedamento verranno trasferiti alla classe di nascita, con la quale dovranno perciò rispondere in caso di richiamo.

La chiamata avrà luogo per decreto Reale, ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia ancora intervenuta la pubblicazione del Regio decreto che ne ordina il richiamo alle armi.

Sono dispensati dalla chiamata di cui sopra i militari che trovansi nelle condizioni specificate nel regolamento per la dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.

Nei riguardi delle chiamate per rassegna di controllo valgono le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge 13 luglio 1911, n. 748.

Art. 62.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, o su barche addette alle altre pesche periodiche di cui all'art. 16 della presente legge, dovranno rispondere alla chiamata appena giunti in un porto o rada dello Stato.

Art. 63.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero potranno essere congedati anche dopo compiuta la loro ferma qualora non vi sia la possibilità di disporre il loro rimpatrio in tempo.

Art. 64.

Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 65.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di essere ammesso alla riduzione di ferma e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

Art. 66.

Per la riammissione sotto le armi dei sottufficiali e sottocapi volontari valgono le norme di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

I detti sottufficiali e sottocapi però non potranno essere riammessi col grado primitivo se mentre non erano sotto le armi ebbe luogo una guerra.

Art. 67.

Le domande di riammissione in servizio saranno presentate alle autorità di porto o comandi dei depositi e distaccamenti del corpo Reale equipaggi marittimi più vicini alla residenza del militare.

TITOLO V.

Delle rafferme.

Art. 68.

Le norme per le rafferme ai sottufficiali e graduati del corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme dettate dagli articoli seguenti.

Art. 69.

Il Ministero stabilisce per la rafferma le condizioni di idoneità fisica, d'istruzione e di condotta.

Art. 70.

In caso di sospensione dal grado o dalla classe, i militari perdono il soprassoldo di rafferma per la durata di tale castigo.

Art. 71.

Il soprassoldo e la gratificazione non possono cedersi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari o di alimenti dovuti a termine di legge.

Art. 72.

In apposito capitolo del bilancio della Marina saranno annualmente stabilite le somme occorrenti per soprassoldi e per gratificazioni ai raffermati.

TITOLO VI.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

Art. 73.

Oltre alle leve ordinarie possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

Art. 74.

Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli individui indicati nell'art. 3 della presente legge i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18° od il 19° anno di età.

Art. 75.

Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli inscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 19° anno di età, e poscia quella dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

Art. 76.

La presentazione degli inscritti chiamati alla leva straordinaria dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo di bastimenti nelle acque dello Stato: per quelli che trovansi all'estero od in navigazione varranno analogamente le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

Art. 77.

E' applicabile agli inscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 62 quando risultino trovarsi nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

Art. 78.

Le cause che danno luogo a riduzione di ferma o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono anche per la riduzione di ferma e la riforma nelle leve straordinarie.

Art. 79.

Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno.

Art. 80.

Gli inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

Art. 81.

Il tempo di servizio effettivo prestato per effetto di leva straordinaria sarà computato in iscomputo della ferma, allorchè l'inscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

Art. 82.

I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà accordata ai comandanti delle Regie navi comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al corpo Reale equipaggi marittimi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del corpo predetto.

Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

Art. 83.

Per stabilire il numero degli individui corrispondenti al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti in servizio.

Art. 84.

I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 82 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 82.

Doveri dei congedati.

Art. 85.

Per i doveri dei militari congedati valgono le norme di cui agli articoli 5 a 12 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e del regolamento di disciplina per i corpi militari della Regia marina.

TITOLO VII.

Disposizioni penali.

Art. 86.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

I dirigenti di cantieri navali e stabilimenti meccanici o industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti previsti dall'art. 7 della presente legge sono puniti con la multa da lire 2000 a lire 10,000.

Art. 87.

La omissione o la indebita cancellazione, fatta scientemente, dalle liste per la leva di mare, di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima, sono punite con la detenzione e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Art. 88.

Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 86 e 87 sono pure sottoposti gli inscritti di leva, i quali siansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

Art. 89.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persona in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

Art. 90.

Gli inscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 91.

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella presente legge o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno.

Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 92.

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi, speziali o farmacisti i quali abbiano favorito questi reati, sono puniti colla pena della reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Qualora del reato stesso si siano resi complici cittadini non compresi nelle categorie sopra indicate, essi saranno puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a lire 1000.

Art. 93.

Gli inscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, sono puniti colla detenzione da uno a tre mesi.

Art. 94.

Gli inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi al Consiglio di leva marittima per sod-

disfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 15, 16 e 76 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti.

Gli inscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontaneamente, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione.

Art. 95.

Gli inscritti di leva sottoposti all'arruolamento come è indicato all'art. 26 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.

Art. 96.

La lista dei renitenti è pubblicata dai comandanti di porto allo scadere dei due mesi dopo la chiusura della seconda sessione di leva.

Per cura degli stessi comandanti di porto vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonchè gli arrestati ed i morti.

Art. 97.

I renitenti arrestati sono puniti colla detenzione da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti colla detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; colla detenzione estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti avviati alle armi verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 98.

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto alla riduzione di ferma.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 94 e 97 della presente legge.

I renitenti per i quali i Consigli di leva revocano la dichiarazione di renitenza già pronunciata, o, se denunziati alla autorità giudiziaria per tale reato, siano assolti, potranno ottenere la riduzione di ferma, sempre quando, all'atto della richiesta, si trovino tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto.

I renitenti condannati non potranno invece in nessun caso essere ammessi al beneficio della ferma ridotta.

Art. 99.

Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito colla detenzione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un inscritto.

Se il colpevole è un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di detenzione con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in eguale grado, o zii o nipoti del renitente.

Art. 100.

Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non dànno luogo a prescrizione.

Art. 101.

Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere di interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre.

Art. 102.

I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dalla presente legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 103.

Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso riduzioni di ferma, riforme, esclusioni e rafferme con premio, in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

Art. 104.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'art. 82, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all'Armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.

Art. 105.

In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati dalla presente legge.

Art. 106.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
E' abrogata ogni precedente disposizione legislativa riguardante la leva marittima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1349.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 925.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale ad essa aderente;
Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la detta Federazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione riconosciuta a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 80. — CASATI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale.

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria editoriale.

Art. 3.

La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria editoriale;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria editoriale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argo-

menti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria editoriale costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria editoriale iscritte alle dette Unioni territoriali le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La iscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito alle disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito, e contro le decisioni di questa è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Art. 7.

L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria editoriale.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 8.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 9.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore ai 50 per i primi 500 dipendenti; e di un delegato ogni 200 dipendenti o frazione non inferiore a 100, oltre i 500 dipendenti.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come una unica sezione e nominano un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore a 50 senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 10.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria e per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è composto di 14 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 12.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati all'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 16.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 17.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentisi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 21.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti pei quali sia richiesta del presente statuto, o dalla legge o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro e riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1350.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. **1063.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento del campo di aviazione di Cameri (Novara).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 12 marzo 1925, n. 523, registrato alla Corte dei conti addì 2 maggio 1925 (atti del Governo, registro 236, foglio 9) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 maggio 1925, n. 106, col quale Regio decreto sono state dichiarate di pubblica utilità, anche nell'interesse dell'Amministrazione aeronautica, le opere necessarie per l'ampliamento dell'attuale campo di aviazione di Cameri (Novara) da eseguirsi a cura e spese della Società anonima Gabardini, esercente, nel detto campo, una scuola piloti aviatori;

Accertato che per cause eccezionali le procedure di espropriazione dei beni immobili designati per l'ampliamento suddetto non poterono compiersi nel termine utile di due anni fissato dallo stesso Regio decreto, e che perciò questo va rinnovato secondo la prescrizioni dell'art. 13 della soprarichiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, anche nell'interesse della Regia aeronautica, le opere che saranno eseguite a cura e spese della Società anonima Gabardini, necessarie per lo ampliamento del campo di aviazione di Cameri (Novara).

Art. 2.

La designazione dei beni immobili da espropriare sarà fatta dalla stessa Società anonima Gabardini a norma della richiamata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 12. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1351.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. **1064.**

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'ampliamento del campo di aviazione di Sarzana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 17 maggio 1925, n. 864, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1925 (atti del Governo, registro 237, foglio 771) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 giugno 1925, n. 139, col quale Regio decreto sono state dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni e le opere necessarie per l'ampliamento del campo di aviazione di Sarzana;

Accertato che per cause eccezionali le procedure di espropriazione dei beni immobili designati per l'ampliamento suddetto non si poterono compiere nel termine utile di un anno dalla data dello stesso Regio decreto, che perciò occorre rinnovare;

Visto l'articolo 13, ultimo comma, della richiamata legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per l'ampliamento del campo di aviazione di Sarzana, in territorio del comune di Sarzana, e cioè:

a sud: m. 400×150 circa, fino alla sponda sinistra del fiume Magra;

ad ovest: m. 750×140 circa;

ad est: m. 700×20 circa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 262, foglio 13. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1352.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 1065.

Erezione in ente morale della Fondazione « Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti », in Loreto.

N. 1065. R. decreto 24 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti », con sede in Loreto, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1353.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1021.

Istituzione del Regio consolato di 1ª categoria con rango di 1ª classe in Strasburgo, in sostituzione del Regio consolato di 2ª categoria soppresso.

N. 1021. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso viene istituito un Regio consolato di 1ª categoria con rango di 1ª classe nella residenza di Strasburgo, con giurisdizione sui dipartimenti del Basso Reno, Alto Reno e sul territorio di Belfort, e con l'assegno annuo da corrispondere al titolare in L. 15,000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese di ufficio in L. 12,000 oro, restando dalla data medesima soppresso il Regio consolato di 2ª categoria nella detta residenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927.

Corsi di abilitazione per il passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali di tenenti delle varie armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che stabilisce la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, e detta norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'Arma stessa;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, numero 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi di abilitazione previsti dall'art. 7 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, hanno per iscopo di dare ai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ammessi ad aspirare al passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali, una buona cultura tecnico-professionale e di abilitarli, anche praticamente, all'esercizio delle attribuzioni inerenti al servizio speciale di detta Arma e in particolar modo all'ufficio di comandante di tenenza.

Detti corsi si svolgeranno ogni anno in Firenze, presso la sede della Scuola allievi sottufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Il concorso per l'ammissione è bandito annualmente dal Ministero della guerra con circolare inserta nel Giornale Militare, la quale fisserà il numero dei posti disponibili, determinato in base alle vacanze prevedibili nei quadri organici dell'Arma dei carabinieri Reali per l'anno successivo.

Art. 3.

Potranno essere ammessi — a loro domanda — a frequentare i corsi i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. che abbiano compiuto due anni di grado o vengano a compierli al termine di detti corsi, che non provengano dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926 e che siano muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di titolo di studio equipollente o superiore.

Le domande redatte su carta da bollo, dirette al Ministero della guerra e corredate di uno dei titoli di studio richiesti, saranno presentate dagli interessati ai rispettivi comandanti di Corpo che, dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere. Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande dei tenenti che per il complesso delle qualità siano, a giudizio

insindacabile del Ministero della guerra, ritenuti genericamente idonei a prestare un buon servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, restando inteso che l'effettivo passaggio in detta Arma è subordinato all'esito favorevole del corso di abilitazione ed il mantenimento definitivo in essa al compimento, con esito pure favorevole, del periodo di effettivo servizio nell'Arma previsto dall'art. 17 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Art. 4.

I corsi di abilitazione al servizio nell'Arma dei carabinieri Reali avranno normalmente la durata di sei mesi — compreso il periodo degli esami finali — e comunque si svolgeranno nell'epoca che sarà stabilita dal Ministero della guerra nell'atto in cui indice il concorso per l'ammissione.

I programmi d'insegnamento delle varie materie, le quali risultano dalla tabella allegata al presente decreto, saranno fissati con disposizioni interne del Ministero della guerra su proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

I vari gruppi delle materie stabilite per gli esami finali, la durata dell'esame per ciascun gruppo ed il relativo coefficiente risultano dalla tabella suddetta.

La direzione dei corsi è affidata al comandante la Scuola allievi sottufficiali dei carabinieri Reali di Firenze, sotto l'alta vigilanza del generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma, il quale si assicurerà che l'indirizzo didattico-educativo sia conforme ai criteri del Comando generale.

Conseguentemente il comandante la Scuola predetta risponde della disciplina degli ufficiali che frequentano i corsi, del regolare funzionamento dei corsi stessi e dell'esatto e razionale svolgimento dei programmi di insegnamento.

Art. 5.

L'insegnamento delle varie materie sarà impartito per incarico da insegnanti civili e militari di 1° e 2° grado, questi ultimi tratti fra gli ufficiali della Scuola, e proposti dal Comando di essa a quello generale dell'Arma.

Gli emolumenti agli insegnanti civili, i quali saranno tratti da personali di ruolo, ed i soprassoldi agli insegnanti militari saranno dall'amministrazione della Scuola imputati ai capitoli dei carabinieri Reali.

Art. 6.

Per le prove di esami sono costituite:

1° una Commissione presieduta del generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma e composta da un generale di brigata dei carabinieri Reali designato di volta in volta dal Comando generale dell'arma, dal colonnello comandante la Scuola sottufficiali dei carabinieri Reali, e dal tenente colonnello comandante in 2ª della Scuola stessa, i primi due, membri effettivi, quest'ultimo segretario e membro supplente con diritto a voto in caso di assenza di uno degli effettivi;

2ª due Sottocommissioni, una per le materie tecnico-professionali di cui ai gruppi 2, 3 e 4, presieduta dal generale di brigata di cui sopra; l'altra per le materie di carattere pratico di cui ai gruppi 5, 6 e 7, presieduta dal colonnello comandante la Scuola di Firenze. Fanno parte come membri delle due Sottocommissioni gli insegnanti titolari, civili e militari, delle varie materie.

Alla Commissione presieduta dal generale di divisione suddetto, oltre ai compiti di seguito stabiliti, spetta l'assegnazione del punto di merito pel tema scritto, che di per sè costituisce gruppo di materie.

Ciascuna Sottocommissione, invece, assegna il punto di merito per le prove sostenute per ognuno dei gruppi di materie ad essa devoluti.

L'assegnazione dei punti, sia per il tema scritto che per le prove orali, espressi in ventesimi, ha luogo previa votazione a scrutinio segreto sulla idoneità del candidato e sarà dichiarato idoneo colui che abbia riportato due terzi almeno di voti favorevoli. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano uguali o superiori ad una metà. Per i candidati risultati idonei tutti i membri della Commissione o Sottocommissioni assegneranno ciascuno, con scheda segreta, un punto non inferiore a 10/20; per i non idonei sarà assegnato da ciascun membro della Commissione, con eguale procedura, un punto di merito inferiore a 10/20.

Non si farà, però, luogo ad alcuna comunicazione agli interessati circa il giudizio di idoneità e la conseguente assegnazione dei punti nelle varie prove, in quanto che, come è chiarito in seguito, tali punti non costituiscono i soli elementi di valutazione per determinare della loro idoneità a prestare servizio nell'Arma.

Per ognuna delle riunioni della Commissione e Sottocommissioni, delle votazioni sulla idoneità, dei punti di merito assegnati ad ogni ufficiale e della conseguente media aritmetica viene redatto verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione e Sottocommissioni di che trattasi.

Al termine delle prove i presidenti delle Sottocommissioni rimettono tali verbali, in busta suggellata, al generale di divisione, presidente della Commissione.

Dopo che si è provveduto per l'assegnazione dei punti per tutti i gruppi delle materie d'esame, il generale di divisione, presidente, riunisce nuovamente la Commissione ed apre la discussione su ogni candidato per determinare se, sulla base di tali punti e tenendo altresì conto delle qualità di carattere, del complesso delle doti militari, morali e fisiche, e di cultura generale rivelate durante il corso, possa o meno essere ritenuto idoneo a prestare un buon servizio nell'Arma. Tale determinazione sarà presa con votazione a scrutinio segreto con le stesse norme di cui sopra redigendo all'uopo apposito verbale.

Gli inidonei saranno senz'altro esclusi dal passaggio di Arma.

Solo per i candidati proclamati idonei verrà determinato il punto definitivo di merito, da inscrivere sulle loro carte personali, procedendo alla media aritmetica dei punti da essi riportati nei vari gruppi di materie moltiplicati pel loro coefficiente.

Il presidente della Commissione farà quindi compilare e trasmettere al Comando generale dell'Arma, unitamente ai verbali di cui sopra, un elenco in duplice copia degli idonei, con il relativo punto definitivo ed altro elenco dei non idonei.

Una copia di ciascun elenco, corredata dai verbali, sarà poscia trasmessa dal suddetto Comando al Ministero della guerra.

Art. 7.

Al termine del corso, gli ufficiali che lo frequentarono saranno a cura del Comando della Scuola, che ne informerà i rispettivi Corpi, inviati senz'altro in licenza speciale; quelli idonei, in attesa del trasferimento nell'Arma che avrà luogo entro un mese dal termine degli esami, mentre i non idonei

allo scadere del 15° giorno dalla licenza dovranno rientrare nei rispettivi Corpi di provenienza.

Gli ufficiali idonei che risultassero eventualmente esuberanti agli organici dell'Arma saranno temporaneamente considerati in soprannumero alle tabelle organiche sino a che non si verifichino vacanze e saranno destinati a disposizione delle legioni in base alle esigenze del servizio.

Per l'anzianità nell'Arma dei carabinieri Reali dei tenenti provenienti da altre Armi vigono le norme di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Art. 8.

Gli ufficiali allievi che, per malattie sofferte o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, siano complessivamente rimasti assenti dalle lezioni per un periodo di tempo superiore a due mesi sono dimessi dal corso, con facoltà di ripeterlo. La relativa autorizzazione è concessa — su domanda — agli interessati dal Comando generale dell'Arma, in base a rapporto favorevole del comandante la Scuola sottufficiali, confermato dal generale di divisione addetto al Comando generale.

Gli interessati dovranno però frequentare il primo corso immediatamente successivo a quello che dovettero interrompere, e qualora non potessero per qualsiasi motivo ultimare neppure questo, dovranno intendersi senz'altro esclusi da ogni possibilità di trasferimento nell'Arma.

Il Comando generale farà, all'evenienza, le opportune comunicazioni al Ministero della guerra.

All'infuori del caso di cui sopra non è consentita per nessun altro motivo la ripetizione dei corsi.

Art. 9.

Gli ufficiali allievi sono considerati a tutti gli effetti aggregati alla Scuola di Firenze, pur continuando ad essere amministrati dai rispettivi Corpi, i quali tuttavia dovranno rimettere, per ciascuno di detti ufficiali la copia del libretto personale al Comando della Scuola che provvederà per la restituzione al termine dei corsi.

Il Comando della Scuola provvederà, però, a corrispondere agli ufficiali allievi a carico dei capitoli carabinieri Reali le indennità loro spettanti per la frequenza dei corsi.

Durante i corsi gli ufficiali allievi vestiranno l'uniforme prescritta per la relativa Arma.

Saranno provvisti di attendente — uno ogni due ufficiali — a cura del Comando del corpo d'armata di Firenze che trarrà il personale necessario dai Corpi del presidio.

Art. 10.

Agli effetti della applicazione del secondo comma, n. 1, dell'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, i posti lasciati scoperti negli organici delle Armi di provenienza dagli ufficiali che faranno passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del presente decreto, potranno essere considerati vacanti soltanto dopo che gli ufficiali stessi avranno cessato di essere in soprannumero.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Tabella delle varie materie raggruppate per gli esami.

Gruppi di materie	MATERIE	Durata dell'esame	Coefficiente
1	Svolgimento di un tema su argomento di carattere professionale.	Ore 4	10
2	Educazione professionale	20'	10
3	Economia politica - Questione sociale - Diritto pubblico - Diritto amministrativo - Legislazione sociale - Codice penale per l'esercito - Legge di P. S. e relativo regolamento	45'	8
4	Diritto penale - Procedura penale - Legislazione tributaria italiana .	45'	8
5	Istruzione sul carteggio - Polizia scientifica - Servizio informazioni di polizia militare - Mobilitazione - Avanzamenti e principali disposizioni legislative e regolamenti riguardanti l'esercito ed interessanti l'Arma	45'	8
6	Armi e tiro - Contabilità varie . .	30'	6
7	Equitazione.	—	8

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1927.

Revoca alla rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « L'Armorique » con sede in Firenze ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1925, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto l'atto 10 marzo 1926 contenente la deliberazione della Società di assicurazioni « L'Armorique » con sede in Parigi, di porre in liquidazione la rappresentanza italiana stabilita in Firenze;

Considerato che l'atto stesso è stato affisso e pubblicato a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « L'Armorique », con sede in Firenze, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 23 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* BISI.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1927.
Aliquota della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;
Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1° luglio 1927 al 31 dicembre 1927 tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice e pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
	Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per la loro natura ad ulteriori lavorazioni	0,20
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . .	0,35
Segato:	
a) tavolame di quattro metri e sopra e sottomisure:	
travature di qualunque lunghezza	0,90
b) tavolame sotto i quattro metri (detto comunemente cortame)	0,65

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, addì 26 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

Allegato n. 1 alla legge 14 aprile 1927 - Anno V - n. 604, concernente la riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette e indirette già concesse, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » 12 maggio 1927, n. 110.

Norme per la determinazione del premio di riscatto di cui all'art. 8 *del R. decreto* 19 *aprile* 1923, *n.* 1000, *convertito in legge* 17 *aprile* 1925, *n.* 473, *modificato dall'art.* 7 *della legge di cui sopra.*

Il premio di riscatto da versarsi dal sanitario per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui agli articoli 3, 5, 6 e 11 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, si determina con le norme seguenti:

1° Si calcolano in primo luogo:

a) l'età del sanitario alla data da cui ha effetto il riscatto, con la norma contenuta nell'art. 1 sub 19 del Regio decreto sopra citato;

b) la durata del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione già acquisito dal sanitario alla data stessa, con la norma di cui alla lettera *a*);

c) la durata complessiva del servizio utile, compreso quello da riscattare calcolato in anni interi, secondo la norma di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Si ricavano poi dalla tabella *A* i due valori relativi all'età suindicata e alle dette due durate di servizio, e calcolata la differenza fra i due valori, essa si capitalizza, moltiplicando per il coefficiente della tabella *B* relativo all'età del sanitario determinata come alla lettera *a*); dal capitale così ottenuto si desume infine la somma complessiva da pagare, aumentandolo di un terzo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di obbligazioni « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 001.506 di L. 11,516.50, in data 10 febbraio 1926, con scadenza nell'esercizio 1927-28 intestata al sig. Santarini Carlo fu Giovanni e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Lucca.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Roma, 25 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 4 luglio 1927 - Anno V

Francia	70.98	Oro	349.90
Svizzera	348.34	Belgrado	31.85
Londra	88.01	Budapest (pengo) .	3.15
Olanda	7.26	Albania (Franco oro)	351.50
Spagna	310.25	Norvegia . . .	4.70
Belgio	2.515	Svezia . . .	4.85
Berlino (Marco oro)	4.295	Polonia (Sloty) . .	203 —
Vienna (Schillinge)	2.54	Danimarca . .	4.84
Praga	53.60	Rendita 3,50 %	64.15
Romania	10.75	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino, oro	17.48	Consolidato 5 %	74.60
Peso argentino, carta	7.69	Obbligazioni Venezie 3,50 % . . .	62.15
New York	18.134		
Dollaro Canadese	18.09		

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.